

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 febbraio 2023, n. 72
VAS-1890-VER - "PROGETTO DI UNA STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE (procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000). AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VAS, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale N. 44/2012, così come modificata dalla L.R. 04/2014 e Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, concernente piani e programmi urbanistici comunali)". Conclusione procedimento art. LR 44/2012

la Dirigente ad interim della Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali"

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale di progetti ed alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", con particolare riferimento all'art.6 relativo alla Valutazione d'Incidenza.

VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";

VISTA la DGR n. 1362 del 24/07/2018 avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003*";

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*";

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione,

con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28 maggio 2020, recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*;

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la D.G.R. n.1575 del 30.09.2021, avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”* con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021 sino alla nomina del Dirigente titolare.

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 190 del 30.5.2022 e n. 220 del 22.6.2022 rispettivamente di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipologia a) denominato *“Coordinamento VAS”* dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica alla dott.ssa Rosa Marrone e di presa d’atto della decorrenza del medesimo incarico a far data 31.5.2022 nella qualifica di Responsabile di Procedimento dei Procedimenti VAS di competenza regionale.

Premesso che:

Con nota prot. 4096 del 4 maggio u.s, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 10 maggio u.s. al n.6160 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con cui l’Autorità Procedente comunale ha presentato l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza regionale, relativa alla proposta di AdP in variante al PRG comunale relativa al *“PROGETTO DI UNA STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE”*, trasmettendo il link cui accedere per acquisire la documentazione in f.to digitale (file.pdf)

Comune di Maruggio - Realizzazione di una struttura di accoglienza ricreativa destinata ad ospitare gratuitamente bambini affetti da malattie genetiche, croniche e oncoematologiche.

Con nota prot. n 6594 del 18.5.2022 dell’Autorità Competente, verificata la completezza della documentazione ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., ha rilevato la carenza dell’atto amministrativo monocratico/collegiale di formalizzazione della proposta di AdP, comprensiva del Rapporto Preliminare di Verifica, evidenziando che nell’allegata copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 31/07/2020 non fosse comprensiva, tra gli elaborati della proposta di AdP accolta, tale elaborato tecnico, né la sono riportati riferimenti circa la formalizzazione della suddetta documentazione ai fini dell’avvio dell’endoprocedimento ambientale nell’ambito dell’iter di approvazione di tale AdP.

Con nota prot. n. 8810 del 19.9.2022, acquisita in data 21.9.2022 al n. 11754 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità Procedente ha trasmesso l’atto di formalizzazione ai sensi dell’art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm., atto monocratico prot. 8810 del 10.9.2022 del R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Urbanistico Edilizio Il Responsabile del Settore, perfezionando l’istanza di avvio di verifica di assoggettabilità con decorrenza dei termini *ex lege* a partire dalla medesima data.

Con pec del 28.9.2022 acquisita al prot. 12124 del 29.9.2022 l’Autorità Procedente ha ritrasmesso l’istanza completa degli atti dell’art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm.ii contenente il link cui accedere per acquisire la documentazione *ex lege* in f.to digitale (file.pdf).

Con nota prot. n.12401 del 06.10.2022 l’Autorità Competente ha avviato il procedimento ex artt 7 e 8 della L. 241/90, verificata la completezza della documentazione, ha invitato i SCMA, consultati con le finalità di cui

ai commi 1 e 2 dell'art.6 della l.r. 44/2012, ad inviare il proprio contributo alla autorità competente, nonché all'autorità procedente, entro 30 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione di avvio.

Nella medesima nota è stato comunicato il link del portale ambientale regionale cui è stata resa disponibile altresì la documentazione da consultare : https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/fc66b14d-757d-475b-a635-257719ddee7c/0.

Con l'avvio del procedimento l'Autorità Competente ha precisato le finalità del contributo richiesto ex art.6, comma 2 della L.R. n.44/2012 s.m.i.. dei Soggetti competente in materia ambientale, che in questa fase procedurale è volto pertanto ad evidenziare eventuali criticità ambientali e a verificare se l'attuazione del progetto di che trattasi possa avere potenziali impatti significativi (positivi e negativi, diretti e indiretti, singoli e cumulativi, sinergici, a breve/medio/lungo termine, reversibili e irreversibili) sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Nel corso della fase di consultazione pubblica sono pervenute le seguenti osservazioni

- Acquedotto Pugliese Nota prot. n. 61789 del 13.10.2022 pervenuta in pari data a mezzo pec ed acquisita in data 18/10/2022 al n. 12907 di protocollo dell'AC;

ARPA Puglia nota prot. n. 68364 del 06/10/2022, pervenuta in data 9.11.2022 ed acquisita in data 10/11/2022 al n. 14092 di protocollo dell'AC;

L'Autorità Procedente con nota prot. n. 12152 del 15/12/2022 acquisita al n. 394/2023 di protocollo dell'AC ha fornito una relazione di controdeduzioni puntuale alle osservazioni pervenute.

Alla relazione di cui al prot. n. 12152 del 15/12/2022 dell'AP è seguita una nota di riscontro di ARPA Puglia, prot. n. 85157 del 16/12/2022, acquisita in data 17/01/2023 al n. 555 di protocollo dell'AC, cui ha dato seguito con precisazioni l'Autorità Procedente, giusto prot. n. 1481 del 9.2.2023, acquisita in pari data al n. 2084 di protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Tutto quanto sopra premesso, dato atto che nell'ambito della presente procedura VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Maruggio;
- l'Autorità competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei seguenti documenti:

- D.C.C. n. 25 del 31.07.2020 – Ammissione di procedura per "ACCORDO DI PROGRAMMA";
- Atto Prot. Gen. n. 11668 del 29/12/2020 – Atto d'indizione Conferenza di Servizi;
- Nota prot. 4096 del 4/05/2022 . Istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
- Atto monocratico prot. 8810 del 10.9.2022 del R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Urbanistico Edilizio Il Responsabile del Settore.

Tenuto conto dei pareri, contributi istruttori ed osservazioni pervenuti dai succitati SCMA nel corso della suddetta fase di consultazione VAS, che di seguito si riassumono:

Acquedotto Pugliese (nota prot. n. 61789 del 13/10/2022 pervenuta in data 9.11.2022 ed acquisita in data 10/11/2022 al n. 14092 di protocollo della Sezione scrivente)	<i>"...si comunica che l'area destinata ad ospitare gratuitamente bambini affetti da malattie genetiche, croniche e oncomatologiche ubicata a Maruggio (TA) – Foglio 22 p.III 764 non interessa opere gestite da questa società. Pertanto, si esprime il "nulla osta" di competenza per l'intervento di cui sopra..."</i>
--	---

ARPA Puglia (nota prot. n. 68364 del 06/10/2022 pervenuta in pari data a mezzo pec ed acquisita in data 17/01/2023 al n. 555 di protocollo della Sezione scrivente	<p><i>“...- la proposta in esame non considera approfonditamente: la pianificazione regionale sovraordinata con riferimento agli ambiti afferenti alla Rete Ecologica Polivalente (REP) del PPTR non compiutamente rilevati nello scenario strategico del PPTR; il DPP adottato con D.C.C. n. 72/2019 per il redigendo PUG comunale;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>non risultano prese in considerazione eventuali possibili alternative localizzative tra le aree già tipizzate come zona F e/o zona C dal vigente Pdf;</i> - <i>non risulta valutata l’interazione dei comparti prossimi ed in adiacenza sulla proposta in esame, considerata la particolare finalità dell’intervento;</i> - <i>la caratterizzazione del fattore biodiversità non ha tenuto conto delle individuazioni introdotte dalla DGR n. 2442/2018 per la definizione dello scenario di base, e poiché il sito prescelto può rappresentare un luogo funzionale di riparo per la fauna volatile, si ritiene che debbano essere individuate le idonee misure di mitigazione in fase di cantiere...”</i>
--	--

Viste le controdeduzioni dell’AP, comune di Maruggio, in relazione alle osservazioni pervenute.

Visto in particolare che ARPA Puglia, giusta nota Prot. n. 85157 del 16/12/2022 e ricevuta a mezzo PEC in pari data ed acquisita in data 17/01/2023 al n. 555 di protocollo della AA, ha dichiarato che, nell’ambito dell’analisi delle alternative localizzative, resta da valutare:

- la possibilità di utilizzare il comparto C11 del vigente Pdf (posto a circa 500 m dal sito individuato), valutando l’eventuale realizzazione ex novo dell’area a verde (pineta) a servizio della struttura terapeutica proposta, piuttosto che l’utilizzo delle aree boscate già esistenti, tenuto anche conto che nell’elaborato “Relazione_di_ricognizione_comparti.pdf.p7m” per il suddetto comparto l’area libera disponibile (103.274,47 m) è ritenuta 25 sufficiente come estensione, e che il procedimento di VAS e verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, prevista nel medesimo comparto C11, è stato archiviato, derivandone la rinnovata disponibilità delle suddette aree;
- l’interazione dei comparti prossimi ed in adiacenza, individuati dal vigente Pdf, sulla proposta in esame, considerata la particolare finalità dell’intervento...”

Visto il riscontro dell’Autorità Procedente, giusto prot. n. 1481 del 9.2.2023, nel quale ha ribadito l’impossibilità a realizzare l’intervento previsto, in tali aree, precisando: *A conclusione si evidenzia che tale argomento (comparto C.11) è stato oggetto di interlocuzione, nella fase di Conferenza Preliminare dei servizi, tra questo Ente e l’Uff. Urbanistico Regionale e Uff. Paesaggio Regionale, con la conclusione ultima di entrambi gli Enti preposti ove l’aspetto “ricognitorio dei comparti edilizi” era stato ormai superato* e allegando le note

- Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio - Servizio Osservatorio E Pianificazione Paesaggistica; 7.6.2022; paesaggio_prot_5823_2022-07-06.pdf .
- Sezione Urbanistica - Servizio Riqualficazione Urbana E Programmazione Negoziata; 14.04.2022 Prot. r_pugliaAOO_079-150420224460.pdf.

PRESO ATTO che l’autorità procedente comunale ha pertanto fornito ulteriori considerazioni alle suddette osservazioni pervenute dai SCMA, nei termini e ai sensi dell’art.8, comma 3, della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito sopra esposte ed esaminata la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici acquisiti agli atti di ufficio, compresi i contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria tecnica, espletata in applicazione dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., relativa alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta in oggetto.

SI RITIENE che la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 in variante al

PRG comunale per la realizzazione di una "STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE" promosso dalla Fondazione Onlus "Vanni Longo" PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale N. 44/2012, così come modificata dalla L.R. 04/2014 e Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, concernente piani e programmi urbanistici comunali)", formalizzata dall'autorità procedente comunale di Maruggio con atto monocratico prot. 8810 del 10.9.2022 del R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Urbanistico Edilizio Il Responsabile del Settore, **non sia assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per i motivi sopra evidenziati.**

Ciò stante, si PRECISANO, ai sensi dell'art. 12 co. 3 bis del D. Lgs. 152/06 e sss.mm.ii, le seguenti RACCOMANDAZIONI al fine di evitare o prevenire eventuali ulteriori effetti negativi sull'ambiente evidenziati nella presente istruttoria, che l'autorità procedente e l'organo deputato alla sua approvazione dovrà recepire prima dell'approvazione del programma di intervento, si raccomanda quanto segue:

- a. Aggiornare e integrare la documentazione di progetto e la RAP, rendendola coerente con l'attuale situazione vincolistica così come evoluta durante l'iter procedimentale dell'AdP, ovvero in virtù del nuovo vincolo "Boschi" e "Zone di rispetto dei Boschi" ai sensi delle NTA del PPTR, che interessano alcune particelle dell'area oggetto d'intervento;
- b. Integrare ed aggiornare la documentazione di progetto e la RAP con quanto indicato nella relazione di controdeduzioni alle osservazioni del SCMA ARPA Puglia, relativi elaborati grafici allegati;
- c. Relativamente al pozzo artesiano esistenti da utilizzare per gli approvvigionamenti idrici per usi non potabili previsti, fornire informazioni specifiche sulle coordinate di localizzazione, sugli usi per il quale lo stesso è stato autorizzato e/o denunciato, sui titoli che autorizzano all'emungimento, vista la localizzazione in aree a contaminazione salina ai sensi del PTA della Regione Puglia. Tanto si segnala anche al fine del rispetto dei requisiti del R.R. n. 26/2011 e smi relativamente al rispetto delle distanze dello scarico in subirrigazione dai pozzi esistenti;
- d. Valutare l'interazione dei comparti prossimi ed in adiacenza, individuati dal vigente Pdf, sulla proposta in esame, considerata la particolare finalità dell'intervento, in ottemperanza a quanto richiesto da ARPA Puglia;
- e. Elaborare possibili soluzioni progettuali alternative, atte a ridurre la trasformazione e artificializzazione delle aree attorno alla zona vincolata a "Bosco", nonché il consumo di suolo indotto anche dalle relative opere di connessione degli impianti con i singoli moduli. Ovvero, qualora dette soluzioni non risultino tecnicamente funzionali (connesse ad es. alla proiezione d'ombra, all'esposizione, ecc.) si chiede di dimostrare con elaborati scritto/grafici le motivazioni circa l'impossibilità di attuare le stesse, ovvero eventuali soluzioni alternative a quelle che prevedono esclusivamente l'istallazione dei suddetti impianti a terra. Tutto ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per soddisfare il presupposto di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR.

Nelle successive fasi esecutive, invece:

- f. siano messe in atto tutte le proposte di mitigazione individuate dal proponente nel RAP e nella relazione di controdeduzioni alle osservazioni del SCMA ARPA Puglia, prevedendo idonei strumenti di controllo;
- g. in merito al riutilizzo in cantiere del materiale di scavo, si faccia riferimento alle Linee Guida SNPA n. 22/2019, le quali per opere o attività non 13 sottoposte a valutazione di impatto ambientale rientranti nell'art. 24 del DPR, indipendentemente dalla quantità prodotta in cantiere, indicano quanto segue: *"La norma non prevede la trasmissione ad alcuna autorità/ente della verifica della non contaminazione avvenuta ai sensi dell'Allegato 4 (vd. co.1 art.24). Alla luce del fatto che qualsiasi regime più favorevole a quello di un "rifiuto" richiede sempre l'onere della prova da parte del produttore, sarà comunque necessario da parte del produttore dimostrare il possesso dei requisiti e la conservazione di*

tale verifica per l'eventuale esibizione in caso di richiesta da parte degli organi di controllo. Si ritiene opportuna, comunque, la trasmissione all'autorità competente, al rilascio della abilitazione edilizia allo scavo/utilizzo nel medesimo sito, della documentazione comprovante la non contaminazione", così come tra l'altro raccomandato dal SCMA ARPA Puglia;

- h. con riferimento ai sistemi di gestione e smaltimento delle acque reflue, si rispetti quanto previsto dal R.R. n. 26/2011 e smi.

Si raccomanda inoltre al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- di adottare buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a:
 - favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
 - garantire la coerenza delle prescrizioni di cui al presente atto con quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di eventuali successivi strumenti urbanistici insistenti nel territorio comunale in oggetto;
- di rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in particolare per quel che concerne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

SI PRECISA che

il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 in variante al PRG comunale per la realizzazione di una "STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE" promosso dalla Fondazione Onlus "Vanni Longo", pertanto non esonera l'autorità procedente comunale dall'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione della Variante, nonché in fase attuativa della stessa.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal previgente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINANO

- di non assoggettare la proposta di proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 in variante al PRG comunale per la realizzazione di una "STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE" promosso dalla formalizzata dall'autorità procedente comunale di Maruggio con atto monocratico prot. 8810 del 10.9.2022 del R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Urbanistico Edilizio Il Responsabile del Settore, alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con le motivazioni e le raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente, espresse in narrativa;
- di precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 in variante al PRG comunale per la realizzazione di una "STRUTTURA DI TERAPIA RICREATIVA RESIDENZIALE DESTINATA AD OSPITARE GRATUITAMENTE BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE GENETICHE, CRONICHE E ONCOEMATOLOGICHE" promosso dalla Fondazione Onlus "Vanni Longo" formalizzata dall'autorità procedente comunale di Maruggio con atto monocratico prot. 8810 del 10.9.2022 del R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Urbanistico Edilizio Il Responsabile del Settore, pertanto non esonera l'autorità procedente comunale dall'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione della Variante;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all'iter di approvazione della variante di che trattasi;
- di notificare il presente provvedimento, a mezzo PEC all'Autorità procedente – Comune di Maruggio;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Sezione Urbanistica regionale;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
- il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
- è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

***La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott. A. Riccio)***

La sottoscritta attestano che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della previgente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte dei Dirigenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile del Procedimento VAS
P.O. "Coordinamento VAS"
(Dott.ssa R. Marrone)